

GLI ARGOMENTI DI QUESTO NUMERO

- ◆ **FORMALDEIDE, IN VIGORE DAL 1° GENNAIO LA NUOVA CLASSIFICAZIONE**
- ◆ **RIFIUTI, MUD INVARIATO PER IL 2016**
- ◆ **SISTRI, PROROGATO DI UN ANNO IL REGIME TRANSITORIO**
- ◆ **VALUTAZIONE DEL RISCHIO E PREVEDIBILITÀ IN UNA RILEVANTE SENTENZA PENALE**
- ◆ **BANDI DI FINANZIAMENTO IN TEMA DI AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

NEWS

RICLASSIFICAZIONE DELLA FORMALDEIDE

Dal 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la nuova classificazione armonizzata della Formaldeide come cancerogeno di Categoria 1, con le indicazioni di pericolo H350 e H341. Tale sostanza è presente in moltissimi settori dell'industria, da quello della lavorazione del legno al tessile, dal comparto degli oli lubrificanti alla produzione di plastiche, pitture, vernici, inchiostri, abrasivi, cosmetici, cuoio, fertilizzanti, di preparati farmaceutici e di prodotti chimici per il trattamento delle acque industriali, salute degli animali, nonché in edilizia, ecc. La formaldeide o aldeide formica, inoltre, non si trova esclusivamente come prodotto o in miscela (ad esempio, applicazioni in anatomia patologica, disinfezione), ma viene impiegata per la maggior parte nella produzione di polimeri e di altri composti chimici, come resine termo-indurenti, laminati plastici, schiume isolanti, adesivi, polioli; con l'urea è utilizzata come vernice collante di pannelli in legno di truciolato, nobilitato o MDF (di fibra a media densità); è

contenuta nei pannelli fonoassorbenti dei controsoffitti e nelle pareti divisorie degli uffici open space; viene usata anche nelle tinture tessili. Per giunta, sono donatori di formaldeide composti come morfolina, aldeidi, nitroderivati, tiazolo, alcuni tipi di ammine che si trovano ad esempio nei lubrorefrigeranti. L'eventuale presenza della formaldeide o il suo rilascio in ambiente di lavoro implicano importanti risvolti sotto il profilo della sicurezza, in particolare con l'applicazione del Titolo IX del D.Lgs. 81/08 Capo II per la protezione da agenti cancerogeni e mutageni (obbligo di aggiornamento della valutazione del rischio, di sorveglianza sanitaria specifica, tenuta del registro degli esposti, ecc.). Pertanto le aziende coinvolte, se non hanno già provveduto, dovranno procedere con indagini di igiene industriale mirate e con l'applicazione di opportune misure di prevenzione e protezione, attivando tutto quanto è possibile per la gestione del rischio.

DATA LA DELICATEZZA E LA COMPLESSITÀ DELLA GESTIONE RELATIVA AGLI AGENTI CANCEROGENI, CONSIDERANDO ANCHE I VARI ASPETTI TECNICI NELLA DEFINIZIONE DI PRECISI PIANI DI IGIENE INDUSTRIALE, AESIS S.R.L. SI OFFRE DI SUPPORTARE LE AZIENDE NELLA TRATTAZIONE DELLA PROBLEMATICA

RIFIUTI – MODULISTICA MUD ANNO 2016

Il modello di dichiarazione annuale (MUD) già utilizzato per la dichiarazione 2015 relativa all'anno 2014 è stato confermato senza variazioni ; si prevede inoltre che

AESIS S.R.L., COME OGNI ANNO, OFFRE IL SERVIZIO DI REDAZIONE MUD. PER ATTIVARE IL SERVIZIO, È SUFFICIENTE INOLTRE PRESSO I NS. UFFICI LA LETTERA DI INCARICO DEBITAMENTE SOTTOSCRITTA.

sarà da utilizzare per le dichiarazioni MUD sino alla piena entrata in operatività del SISTRI. (DPCM 21 dicembre 2015)

SISTRI – PROROGA DEL REGIME TRANSITORIO

Il 31 dicembre 2015 rappresentava il termine del periodo transitorio (“doppio binario”) durante il quale erano state sospese le sanzioni per le violazioni relative al SISTRI; dal 1° gennaio 2016 era prevista:

-l'entrata in vigore delle sanzioni
-la possibilità, limitatamente ai soli rifiuti pericolosi, di non compilare più il registro di carico e scarico cartaceo per i soggetti tenuti all'uso del SISTRI.
Con il decreto “Milleproroghe”, invece, è

stata rinviata di un anno, fino al 31 dicembre 2016, la scadenza del periodo transitorio. Per tutto l'anno in corso si mantengono quindi le prescrizioni già applicabili nel 2015, ovvero la tenuta del registro di carico e scarico e del formulario, dettate dal D.Lgs. 152/2006(nella versione vigente prima della riforma del D.Lgs. 205/2010), nonché le relative sanzioni. (Decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, art. 8).

GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO OT/24-2016

L' INAIL ha pubblicato, nel proprio sito istituzionale, la nuova “Guida alla presentazione del modello OT/24-2016”, da effettuarsi, pena l'inammissibilità, **entro il 29 febbraio 2016**, allo scopo di una riduzione del tasso medio di tariffa

dopo il primo biennio di attività, per aver compiuto interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e igiene sul lavoro, rispetto a quanto previsto dal Dispositivo n. 81/2008.

ALCUNE SENTENZE INTERESSANTI

1) VALUTAZIONE DEL RISCHIO E PREVEDIBILITÀ SULLA BASE DEI DATI DI COMUNE ESPERIENZA, PRUDENZA, DILIGENZA IN RELAZIONE ALL'ATTIVITÀ SVOLTA

La sentenza del 2 ottobre 2015 n. 39765 della Cassazione Penale ha confermato la **condanna per omicidio colposo** dell'amministratore delegato di una S.r.l. e del responsabile di un deposito della stessa per non aver valutato, tra gli altri, **“ il rischio particolare cui era esposto il lavoratore, che, addetto a mansioni di autotrasportatore, provvedeva al periodico prelievo di rottami in vetro presso lo stabilimento della....; in detta occasione, si era venuto a trovare nella necessità di sganciare l'autocarro dal rimorchio per l'impossibilità di accedere al punto di prelievo con l'intero veicolo, data la ridotta dimensione del tratto di strada antistante”**; **nel documento di valutazione rischi della S.r.l. mancava ogni riferimento a tale specifico rischio**, con conseguente omessa individuazione delle misure “preordinate a fronteggiarlo (individuazione di una zona che consentisse di operare in sicurezza ed indicazione delle modalità operative).”

Va aggiunto che **al lavoratore “non era stata assicurata una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza, riguardo alle proprie mansioni**, con particolare riferimento allo svolgimento delle operazioni di cui

sopra.”

Tra i vari motivi di ricorso, l'imputato aveva fatto presente che “in relazione alle operazioni di sganciamento e riaggancio, le norme I.S.P.E.S.L.(l'Istituto Superiore di Prevenzione E Sicurezza del Lavoro) prendevano in considerazione il rischio di schiacciamento degli arti ma non la possibilità di un incidente mortale. Pertanto, se tale rischio non era prevedibile per gli Enti deputati alla sicurezza sul lavoro, certamente non poteva esserlo per l'imputato.” Tale argomentazione è stata giudicata infondata dalla Cassazione, la quale ha replicato che, in attuazione dell'articolo 2087 del codice civile, “il dovere di sicurezza si realizza o attraverso l'attuazione di misure specifiche imposte tassativamente dalla legge oppure con l'adozione dei mezzi idonei a prevenire ed evitare i sinistri, assunti con i sussidi dei dati di comune esperienza, prudenza, diligenza, prevedibilità in base all' attività svolta.

Quindi, nel caso in esame, **la circostanza che le norme ISPEL non prendessero in considerazione il rischio morte non rileva**, tenuto peraltro conto che veniva in ogni modo prevista la possibilità dello schiacciamento.”

2) RISCHIO SPECIFICO(DI INVESTIMENTO NEL PIAZZALE) CORRETTAMENTE VALUTATO NEL DVR MA MISURE NON ATTUATE

Nella sentenza del 9 novembre 2015 n. 44793 della Cassazione Penale un responsabile di unità locale è stato condannato per aver “contribuito a cagionare l'investimento di un pedone” da parte di un autoarticolato in

retromarcia.

Il ricorrente, **“pur avendo redatto il documento di valutazione dei rischi ed avendo evidenziato il rischio specifico di investimento del personale da parte degli automezzi in manovra”**, tuttavia non

aveva attuato le misure idonee “a prevenire tale rischio, non facendo apporre nell’area di manovra una segnaletica orizzontale delineante i percorsi sicuri di manovra e di circolazione dei pedoni, né una cartellonistica adeguata a richiamare i pericoli.”

La Cassazione sottolinea che **“tali misure erano viepiù necessarie, considerato che nelle operazioni di carico e scarico erano impegnate anche aziende sub appaltatrici le quali non avevano alcuna conoscenza dei rischi connessi alla circolazione nel piazzale.”**

I commenti alle sentenze sono di Anna Guardavilla, Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro e sono tratti dal sito www.puntosicuro.it , numero del 23 dicembre 2015.

PRINCIPALI SCADENZE

31/01/2016 BILANCIO IDRICO: DENUNCIA ACQUE SCARICATE IN FOGNATURA NEL 2015

Denuncia del quantitativo di acque di tipo industriale scaricate in pubblica fognatura ai fini della determinazione del canone per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque reflue. La scadenza potrebbe variare in funzione del consorzio di appartenenza.

Documenti necessari relativi all'anno 2015:

- denunce anno precedente;
- autorizzazione allo scarico;
- formulari relativi alle acque conferite come rifiuto;
- quantitativo di acqua impiegata per uso industriale che rimane nel prodotto;
- bollette acquedotto;
- analisi dell'acqua di tipo industriale scaricata effettuate nel 2015

AESIS S.R.L. È IN GRADO DI FORNIRE SUPPORTO PER LA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO IDRICO DI CUI SOPRA

28/02/2016 PRESENTAZIONE OT 24 PER RIDUZIONE PREMIO INAIL

Si ricorda che l' Inail premia con “sconto” denominato **“oscillazione per prevenzione”** (attraverso la compilazione del nuovo modello OT/24), le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (D. Lgs. 81/08). **“L’oscillazione per prevenzione”** consiste in una **significativa riduzione che abbassa il tasso di premio applicabile all’azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all’ Inail.** La diminuzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo. La domanda va inoltrata **esclusivamente in modalità telematica** attraverso la sezione

Servizi on-line presente sul sito www.inail.it entro il 28 febbraio dell'anno per il quale la riduzione è richiesta. Resta invariato, rispetto agli anni precedenti, il punteggio di 100 che l'Azienda deve ottenere, sommando interventi dei gruppi A, B, C, per poter accedere allo sconto; risultano invece più articolati i documenti di supporto, che l'Azienda deve allegare alla domanda. I documenti devono avere la data dell'anno antecedente a quello in cui si presenta la domanda.

AESIS S.R.L. È IN GRADO DI FORNIRE SUPPORTO PER LA PRESENTAZIONE DEL MODULO OT 24

28/02/2016 RELAZIONE ADR

Termine ultimo per predisporre la relazione annuale da parte del consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose (ADR).

12/03/2016 PIANO DI GESTIONE SOLVENTI

Presentazione agli Enti competenti del piano di gestione solventi (art. 275 D. Lgs. 152/06), a meno di indicazioni diverse contenute nell'autorizzazione specifica dell'azienda.

31/03/2016 GAS SERRA

Gli impianti soggetti a Emission Trading -scambio di quote di emissione di gas serra- devono comunicare al Comitato ed iscrivere nel registro telematico le emissioni verificate (D. Lgs. 30/2013).

BANDI

Riportiamo di seguito i riferimenti di alcuni importanti bandi di finanziamento riguardanti ambiente e sicurezza sul lavoro

BANDO DIAGNOSI ENERGETICA E SISTEMI GESTIONE ENERGIA

Approvati i programmi presentati dalle Regioni per sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche e l'adozione di sistemi di gestione dell'energia conformi alle **norme ISO 50001** nelle piccole e medie imprese. Ammontano a circa 10 milioni di euro le risorse messe a disposizione dallo Stato per il cofinanziamento dei programmi: insieme

a quelle allocate dalle Regioni, saranno così disponibili 20 milioni di euro a copertura del 50% dei costi che verranno sostenuti dalle PMI. I programmi sono stati approvati con Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21 dicembre 2015, emesso di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Per maggiori approfondimenti:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DM_programmi_regionali_ammessi_21_dicembre_2015.pdf

BANDO FINANZIAMENTI INAIL-FIPIT 2016

Pubblicato dall' Inail il Bando a sostegno delle piccole e micro imprese, comprese quelle individuali, per realizzare progetti di innovazione tecnologica nel settore del terziario finalizzati a un miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, in attuazione dell'art. 11, comma 5 del D. Lgs. 81/08 e successive modifiche. L'importo dell'intero stanziamento è di 20 milioni di euro: verrà ripartito a livello regionale/provinciale in funzione del numero di addetti e del rapporto di gravità degli infortuni. L'agevolazione finanziaria sarà costituita da un contributo, in conto capitale, fino ad una misura massima corrispondente al 65% dei costi ammissibili sostenuti e documentati per la realizzazione del progetto, comprensivo delle spese tecniche, al netto dell'IVA. Il piano da finanziare prevede un contributo massimo erogabile fino a 50 mila euro e il contributo minimo ammissibile è pari ad euro 1.000,00. Sono ammesse al contributo le spese direttamente

necessarie alla realizzazione del progetto e le eventuali spese accessorie o strumentali, funzionali allo stesso ed indispensabili per la sua completezza. Sono ammessi a contributo piani di innovazione tecnologica per impianti, macchinari ed attrezzature. I progetti presentati vanno accompagnati da una dichiarazione emessa da Ente bilaterale od Organismo paritetico del settore di riferimento che ne attesti l'efficacia in termini di replicabilità, ai fini del miglioramento dei livelli di salute e sicurezza dei lavoratori. I destinatari del finanziamento sono le piccole e micro imprese che operano nel settore del terziario, ubicate in ciascun territorio regionale/provinciale, iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura. Ciascuna impresa può richiedere un'anticipazione fino ad un massimo del 50% dell'importo del contributo richiesto.

PER GLI ULTERIORI APPROFONDIMENTI:

http://www.inail.it/internet/default/Normativa/Bancadatinormativa/DETPRESDeTerminePresidente/p/dettaglioBDN/index.html?wlpnormativa_wcmplaceholder_1_contentDataFile=UCM_210219&wlpnormativa_wcmplaceholder_1_contentRegionTemplate=RT_DETtagli_O_NORMATIVA&windowLabel=normativa_wcmplaceholder_1

FINANZIAMENTO PER PROGETTI FORMATIVI

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2016 è stato pubblicato un avviso per il finanziamento di progetti formativi in tema di salute e sicurezza sul lavoro, specificatamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese. La domanda, unitamente a tutta la documentazione indicata nel bando, **deve essere presentata entro le ore 13 del 19 aprile 2016** mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con

avviso di ricevimento o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnata a mano all'indirizzo indicato. Obiettivo del bando è finanziare una campagna nazionale di rafforzamento della formazione prevista dalla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. I progetti devono essere relativi ai seguenti ambiti: **formazione finalizzata** ad adottare

modelli di organizzazione e di gestione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 81/08 in un'ottica di sviluppo del sistema delle relazioni e del cambiamento della cultura organizzativa;

☞ **formazione** per i soggetti individuati ai sensi dell'art.21 dello stesso Decreto sui rischi propri delle attività svolte;
-formazione sugli aspetti organizzativo-gestionali e tecnico-operativi nei lavori in appalto e negli ambienti confinati, con particolare riferimento alla gestione delle emergenze;

☞ **formazione** per l'adozione di comportamenti sicuri, finalizzati alla prevenzione del fenomeno infortunistico

☞ **formazione** sulla valutazione dei rischi nell'ambito dell'art. 28 del D. Lgs. 81/08,

Chiarimenti ed informazioni sul presente bando possono essere richiesti all'indirizzo di posta elettronica: dcprevenzione@inail.it

con particolare attenzione alle specificità di quelli collegati allo stress lavoro correlato, alle lavoratrici in stato di gravidanza, alle differenze di genere e agli altri ivi previsti;

☞ **formazione** sulla gestione dei rischi in ambiente di lavoro legati alla dipendenza da alcool, sostanze psicotrope e sostanze stupefacenti. Sono ammessi a finanziamento progetti realizzati in almeno quattro Regioni (una per ciascuna delle quattro macroaree nord, centro, sud, isole) che prevedano il ricorso a docenti di comprovata esperienza, almeno triennale, di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

CREDITO D'IMPOSTA SU RIMOZIONE MANUFATTI IN AMIANTO

Nell'ambito del cosiddetto Collegato Ambientale alla Legge di Stabilità, viene introdotto per le imprese il credito di imposta per l'eliminazione dell'amianto.

Spese ammissibili L'art. 56 del Collegato istituisce un credito d'imposta per gli anni 2017-2019 per le imprese che eseguono nel 2016 interventi (di importo unitario non inferiore a 20mila euro) di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive. **Agevolazione** Il bonus fiscale,

pari al 50% delle spese ammissibili, dovrà essere ripartito in tre quote annuali di pari importo ed utilizzato a decorrere dall'esercizio successivo a quello di realizzazione dell'investimento.

Modalità di presentazione della domanda I dettagli verranno definiti in un Decreto Attuativo, da pubblicarsi entro 90 giorni dall'approvazione del Collegato, avvenuta lo scorso 22 dicembre.

a e s i s

Via San Nicolò di Villola, 1- 40127 – Bologna

Tel. 051/50.08.02 – Fax: 051/420.06.82

C.F. e P.I. 02240381208

www.aesis.it